

21 ottobre 2008

Responsabilità delle società, l'obbligo non si vede ma c'è

di **Giovanni Negri**

Va sanzionato per mala gestio l'amministratore che non ha adottato i modelli previsti dal decreto 231. A stabilirlo è il tribunale di Milano, VIII Sezione civile, sentenza n. 1774 del 2008. I giudici hanno considerato responsabili gli amministratori nei confronti della società (che nel processo penale era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria) e hanno imposto loro il risarcimento del danno.

La pronuncia, inedita nelle problematiche affrontate, prende posizione in maniera chiara a favore di una sorta di obbligatorietà dell'adozione dei modelli all'interno dell'organizzazione aziendale. Solo una sorta, naturalmente. Perché il decreto 231 del 2001 non ha istituito un vincolo, ma una semplice facoltà, per le società all'adozione dei modelli che, se ben interpretati e adottati, hanno la capacità di mettere in salvo l'ente dalle contestazioni per i reati dei dipendenti da cui anche lo stesso ente ha tratto un vantaggio.

Prevedere però la responsabilità degli amministratori per non aver adottato i modelli, quando la società è stata colpita per avere realizzato un sistema di fondi neri per finanziare attività illecite, si avvicina all'istituzione di un vincolo almeno di fatto. Alla responsabilità penale, che non viene certo cancellata, si aggiunge quella civile per inadeguata attività amministrativa. La previsione di un modello idoneo a scongiurare il rischio di reato all'interno dell'ente è infatti una scelta di natura amministrativa che, affidata alla discrezionalità dei manager, è in grado di evitare un danno come le sanzioni, siano esse di natura pecuniaria o interdittive.

La sentenza, in altre parole, suona da avvertimento agli amministratori che hanno preferito rimanere inerti e non effettuare un'attenta ricognizione delle attività d'impresa per individuare quelle più esposte al rischio della commissione di reati. È vero infatti che la pronuncia trova il suo logico precedente nella condanna in sede penale di amministratori e società, ma il richiamo della sentenza va oltre: va cioè sempre motivata la scelta di non introdurre i modelli perché sia chiaro all'autorità giudiziaria quali sono state le valutazioni da parte di chi ha compiti gestori all'interno della governance dell'ente.

Massima trasparenza quindi, perché l'inerzia rischia di costare cara: la responsabilità attribuita all'amministratore trova fondamento proprio nella negligenza della sua condotta. Nel caso esaminato, infatti, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato avrebbero potuto tranquillamente sollecitare l'organo amministrativo per approvare le delibere necessarie per l'istituzione dei modelli. Non l'hanno fatto e non hanno neppure motivato in maniera convincente la propria volontà di non procedere. Di qui la sanzione.

La decisione del tribunale milanese, però, non cancella alcune perplessità di fondo rispetto all'efficacia stessa dei modelli. Che rappresentano senza dubbio un elemento preso in considerazione dalla magistratura al momento di infliggere o meno una condanna. Ma soprattutto perché, finora, le ormai numerose sentenze intervenute in materia di applicazione del decreto 231, quasi tutte in sede cautelare, non hanno praticamente mai toccato enti che avessero già adottato i modelli. Anzi, la loro assenza, come nel caso esaminato a Milano, è stata spesso inserita tra le ragioni di condanna; come la loro successiva adozione, dopo l'avvio del procedimento penale ed eventuali misure cautelari, ha funzionato da elemento utile ad attenuare le sanzioni.

L'unica volta (Impregilo dal Gip di Napoli) che l'autorità giudiziaria si è pronunciata su una società che i modelli li aveva già, ne ha concluso per la loro inadeguatezza a evitare il reato. La forza esimente dei modelli, cioè, è ancora da provare, mentre i costi, sia in termini economici sia adesso in termini di estensione della responsabilità, sono assolutamente certi.

21 ottobre 2008